

APULIA THEOLOGICA

RIVISTA DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE

*Deo summe dilecto
totaliter mancipatur.*
Considerazioni
sulla vita consacrata

Carmelo DOTOLO

Roberto FUSCO

Guido Innocenzo GARGANO

Alessandro MASTROMATTEO

Gianparide NAPPI

Beppe M. ROGGIA

Michele SARDELLA

Alfredo GABRIELLI

Francesco NIGRO

Alberta Maria PUTTI

Pier Giorgio TANEBURGO

2 ANNO VIII
LUGLIO / DICEMBRE 2022

EDB



Per tutto ciò che riguarda la direzione e la redazione (manoscritti, libri da recensire, invii per cambio, ecc.) indirizzare a

APULIA
THEOLOGICA

Largo San Sabino, 1 – 70122 Bari
Tel. 080 52 22 241 ■ Fax 080 52 25 532
rivista@facoltateologica.it

DIREZIONE EDITORIALE
ED AMMINISTRATIVA

Direttore

Vincenzo Di PILATO

Vicedirettore

Francesco SCARAMUZZI

Comitato di redazione

Annalisa CAPUTO – Gerardo CIOFFARI –
Francesco MARTIGNANO – Salvatore MELE –
Luca DE SANTIS – Pio ZUPPA

Segretario/amministratore

p. Santo PAGNOTTA op

Proprietà

Facoltà Teologica Pugliese (Bari)

Direttore responsabile

Vincenzo Di PILATO

Le recensioni vanno spedite all'indirizzo:
rivista@facoltateologica.it
apth@facoltateologica.it

Gli autori riceveranno l'estratto
dell'articolo pubblicato in pdf

La rivista è soggetta a Peer Review.

*Le norme redazionali sono consultabili
nelle ultime pagine della rivista e all'indirizzo* <http://www.facoltateologica.it/apuliatheologica>



**Centro
Editoriale
Dehoniano**

*Per l'amministrazione,
gli abbonamenti,
la vendita dei fascicoli, ecc., rivolgersi a*
il Portico SpA
Via Scipione Dal Ferro 4
40138, Bologna
www.ilporticoeditoriale.it
EDB®
Tel. 051 3941255
Fax 051 3941299
ufficio.abbonamenti@ilporticoeditoriale.it

Abbonamenti 2022

Italia € 51,00

Italia annuale enti € 64,00

Europa € 71,00

Resto del Mondo € 81,00

Una copia € 31,00

*L'importo dell'abbonamento può essere
versato sul conto corrente postale 264408
intestato al C.E.D.
Centro Editoriale Dehoniano S.R.L. –
Bologna*

ISSN 2421-3977

Registrazione del Tribunale di Bari
n. 3468/2014 del 12/9/2014

Editore

il Portico SpA
via Scipione Dal Ferro 4
40138, Bologna
www.ilporticoeditoriale.it
EDB®

Stampa

LegoDigit srl, Lavis (TN) 2022

SOMMARIO

FOCUS

GUIDO INNOCENZO GARGANO

La vita consacrata nella Scrittura..... » 357

ROBERTO FUSCO

Alla sequela di Cristo: prospettive teologiche della vita consacrata ... » 381

BEPPE M. ROGGIA

Formazione e vita consacrata..... » 397

ALESSANDRO MASTROMATTEO

Attualità della vita consacrata. Sfide e opportunità » 425

MICHELE SARDELLA

*I tratti canonici della consacrazione
mediante la professione dei consigli evangelici.*

Dalla vita consacrata alla vita dedicata » 445

CARMELO DOTOLO

Laicità e vita consacrata..... » 457

GIANPARIDE NAPPI

L'agire ecumenico della vita consacrata.

*Riflessioni a partire dal Direttorio per l'applicazione
dei principi e delle norme sull'ecumenismo (1993)* » 477

STUDI

ALBERTA MARIA PUTTI

Sinodalità: ascoltare e discernere.

*Perché la Chiesa conosca se stessa
e sia capace di sostenere un cammino nella verità* » 495

ALFREDO GABRIELLI

Il contributo ecumenico di mons. Mariano Magrassi

al dialogo cattolico-ortodosso » 529

FRANCESCO NIGRO

Parrocchie: memoria e cambiamento.

Un percorso di formazione pastorale in Puglia » 559

PIER GIORGIO TANEBURGO

Da Matera l'Eucaristia per l'Italia:

una riflessione sul XXVII Congresso Eucaristico Nazionale..... » 579

NOTA

VINCENZO DI PILATO

Chiesa sinodale nell'oggi della storia.

La via del discernimento comunitario..... » 595

RECENSIONI..... » 603

MICHELE SARDELLA*

I tratti canonici della consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici. Dalla vita consacrata alla vita dedicata

Introduzione

Deo summe dilecto totaliter mancipatur sono le parole di *Lumen gentium* n. 44 rivolte a coloro che si dedicano a Dio mediante la professione dei consigli evangelici. Le medesime parole sono state riprese dal canone 573 del CIC del 1983 con una diversificazione che sostanzialmente fa la differenza. Mentre *Lumen gentium* parla di *totaliter mancipatur*, il CIC parla di fedeli *totaliter dedicantur*. Probabilmente il concilio riprende le parole di san Tommaso, ma ponendo il verbo in forma passiva. La professione dei consigli evangelici, quindi, risulta una dedizione di sé a Dio che ha dei precisi effetti sia nell'ambito della sfera spirituale che in quella giuridica. Il dedicato non è solo un semplice battezzato, ma è un battezzato che vive la sua consacrazione battesimale in modo specifico. L'obiettivo del presente elaborato è quello di delineare i tratti essenziali della vita consacrata descritti nella legislazione canonica. Infine, si cercherà di precisare quelli che sono i tratti della dedizione totale di coloro che professano i consigli evangelici, con l'intento di definire adeguatamente questo stato.

1. Una vocazione profondamente ecclesiale

Comprendere cosa sia la vita consacrata al di fuori di quella che è la comune chiamata alla santità è stata da sempre una delle più grandi speculazioni presenti all'interno del popolo di Dio. È necessario quindi affermare che la consacrazione, mediante la professione dei consigli evangelici, è un ambito della vita ecclesiale e non può essere compresa al di fuori di essa.¹ Infatti:

* Docente di Diritto canonico presso la Pontificia Università Antonianum – Roma (misardella@gmail.com).

¹ Cf. A. CAZZAGO, «Tre compiti per la vita consacrata», in *Communio* 198(2004), 5-10.

non è Dio che consacra il proficiente ma è il proficiente che si consacra a Dio mediante il ministero della Chiesa. Non si tratta di una consacrazione ontologica che produce un reale cambiamento nel soggetto [...]. Si tratta di consacrazione etica che impegna ad un nuovo titolo di fedeltà alla comune consacrazione battesimale.²

Questa speciale forma di vita ha motivo di esistere all'interno della comunità ecclesiale, dalla quale viene generata «per poter raccogliere in più grande abbondanza i frutti della grazia battesimale».³ La legislazione canonica pone la vita consacrata all'interno del libro secondo dedicato al popolo di Dio; proprio questa collocazione esprime il reale significato che il legislatore vuole dare a questa forma di vita. La consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici è un innesto dell'unica consacrazione battesimale. Infatti, non si può comprendere la consacrazione mediante la professione se non a partire dal battesimo.

Il battesimo è la porta di tutti i sacramenti, conferisce a chi lo riceve effetti spirituali e canonici. Per quanto concerne gli effetti spirituali, la consacrazione battesimale cancella il peccato originale, rigenera chi la riceve come figlio di Dio e configura la persona a Cristo. Gli effetti canonici del battesimo sono elencati nel canone 96, il quale afferma che mediante il battesimo l'uomo è incorporato nella Chiesa di Cristo e costituisce in essa una persona con doveri e diritti. La natura e gli effetti sacramentali del battesimo sono espressi nel canone 849, dove ne vengono indicati i tratti essenziali appartenenti alla sfera del diritto divino. Come tutti i sacramenti della Nuova Legge, il battesimo è un *sacramentum* o segno visibile mediante il quale si esprime e si causa una realtà invisibile, vale a dire la *res sacramenti*.⁴

L'effetto salvifico del battesimo, ovvero il conseguimento della *res*, è sintetizzato nella dimensione personale e sociale. Riguardo alla prima, i battezzati sono liberi dai peccati (sempre dal peccato originale e dai peccati attuali per chi è in età adulta) e rigenerati quali figli di Dio,

² PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, *Il processo di designazione dei vescovi. Atti del X simposium canonistico-romanistico (24-28 aprile 1995)*, PUL, Città Del Vaticano 1996, 34; la questione sulla consacrazione ha sempre avuto un dibattito molto acceso. Ritenere che Dio consacri colui che professa i consigli evangelici è un problema teologico. Se è Dio che consacra, il soggetto deve ritenersi vincolato da una legge divina in quanto ha subito dei cambiamenti nel suo essere, come quando si riceve il sacramento del battesimo e della confermazione. Mentre ritenere che è il soggetto che si consacra a Dio pone nelle mani della Chiesa alcune prerogative, tra cui la dispensa dai voti.

³ CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio dogmatica Lumen gentium*, 21 novembris 1964, Romae, apud S. Petrum; «Constitutio dogmatica de Ecclesia»: AAS, an. 57(1965), 44.

⁴ Cf. T.R. PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, Pontificia Università della Santa Croce, Roma 2014, 153.

essendo configurati a Cristo. Quanto alla seconda dimensione, gli stessi soggetti sono incorporati alla Chiesa e resi partecipi della missione di Cristo che comunica i suoi *tria munera* di re, maestro e sacerdote.⁵

Nella consacrazione mediante i consigli evangelici, gli effetti spirituali e canonici sono potenziati e marcati attraverso una consacrazione specifica, che diventa un'espressione ecclesiale della sovrabbondanza di amore che Dio ha per gli uomini.

Pur essendo la vita consacrata un'espressione del battesimo, questa costituisce una peculiarità all'interno della compagine del popolo di Dio. Il canone 207 del CIC afferma:

Per istituzione divina vi sono nella Chiesa tra i fedeli i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche laici. §2. Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali, con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, in modo speciale sono consacrati a Dio e danno incremento alla missione salvifica della Chiesa; il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità.⁶

Già nel XII secolo il maestro Graziano, celebre canonista e autore del *Decretum* intitolato con il suo nome, faceva una duplice distinzione affermando: *duo sunt genera Christianorum clerici (e Deo devoti)* e laici. Un duplice blocco distinto per funzioni e stato di vita. Il testo di Graziano, secondo il pensiero di Vitali, risente dell'idea di riforma della struttura ecclesiale: ribadisce che nella Chiesa vi sono i chierici (e i *Deo devoti*) e i non chierici (laici) e inserisce una terza categoria chiamata *Deo devoti* quasi come fosse una radice di disuguaglianza all'interno degli unici due stati di vita.⁷ Secondo Vitali, questo nascondersi dei *Deo devoti* tra i chierici sarebbe frutto di una costruzione in ordine gerarchico e non di

⁵ Cf. can. 204 §1; B.F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Marcianum Press, Venezia 2016, 102.

⁶ PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex iuris canonici*, auctoritate IOANNIS PAULI PP. II promulgatus, LEV, Città del Vaticano 1989, can. 207; a partire da ora per indicare il *Codex iuris canonici* si userà la sigla CIC.

⁷ DECRETUM MAGISTRI GRATIANI, «Concordia discordantium canonum», ed. Lipsiensis secunda, post A.L. RICHTERI curasad librorum manuscriptorum et editionis Romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit A. FRIEDBERG, unveränd. Nachdr. der 1879 in Leipzig ersch. Ausg., Graz 1959, in *Corpus iuris canonici*, pars 1, col. 1-1435, C. 12 q. 1 c. 7: *Duo sunt genera Christianorum. Est autem unum genus, quod mancipatum divino officio, et deditum contemplationi et orationi, ab omni strepitu temporalium cessare convenit, ut sunt clerici, et Deo devoti, videlicet conversi.*

un'altra realtà rispetto agli unici due stati di vita.⁸ Il canone 207 quindi, pur affermando che esiste una terza radice di disuguaglianza all'interno del popolo di Dio, sostiene che questa radice non è da intendersi come qualcosa di separato dagli stati di vita, ma come realtà che promana dall'uno e dall'altro ordine a una vita di testimonianza più rigorosa, mediante la professione dei consigli evangelici, per il bene dell'unica Chiesa. Una radice di disuguaglianza che non ha il valore di stato puro nel quale il fedele, che appartiene a questo, è altro rispetto ai chierici e ai laici.⁹

I fedeli che si consacrano mediante la professione provengono invece sia dai chierici che dai laici. Lo *status* di consacrato non è un terzo rispetto ai primi due ma rappresenta una distinzione nel *modus vivendi*: uno stato di unione più stretta a Dio per la vita e la santità della Chiesa.

Nella prospettiva di alcuni autori, la consacrazione mediante i consigli evangelici non è un ambito ecclesiale, una risposta più esigente alla consacrazione battesimale, ma una speciale forma di vita voluta da Cristo, comprensibile solo in riferimento alla Trinità. In questo modo la descrizione prodotta dal CIC del 1983 sulla vita consacrata sembra aver tradito il senso conciliare. Solo i documenti magisteriali successivi alla pubblicazione del codice avrebbero ridato il senso originale a questo istituto. La Bolchi sostiene che Giovanni Paolo II avrebbe chiarito nell'esortazione apostolica *Vita consecrata* il reale spirito di questa istituzione riconducendola al pensiero espresso nel concilio Vaticano II.¹⁰

Nel numero 30 dell'esortazione *Vita consecrata* il pontefice afferma: «Questa ulteriore consacrazione, tuttavia, riveste una sua peculiarità rispetto alla prima, della quale non è una conseguenza necessaria».¹¹

La peculiarità di cui parla Giovanni Paolo II non è nell'ambito di una distinzione, di un'ulteriore chiamata rispetto alla comune consacrazione battesimale, ma può essere considerata un nuovo titolo di fedeltà da parte dell'uomo verso Dio. È una risposta più concreta, speciale, particolare, dell'uomo all'unico amore che Dio ha per il suo popolo eletto. La consacrazione è una forma di restituzione speciale,

⁸ D. VITALI, *Popolo di Dio*, Cittadella, Assisi (PG) 2013, 96-98.

⁹ Cf. J.F. CASTAÑO, «Lo status consecratorum nell'attuale legislazione della Chiesa», in *Angelicum* 60(1983), 190-193; lo stato *consecratorum* è uno stato puro, il che vuol dire che i suoi fedeli membri non appartengono né allo stato clericale né allo stato laicale.

¹⁰ Cf. E.L. BOLCHI, *La Consacrazione nell'Ordo Virginum. Forma di vita e disciplina canonica*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2002, 215-230; l'autrice sostiene che la consacrazione mediante i consigli evangelici non deve essere considerata come qualcosa che si aggiunge al sacramento del battesimo e della confermazione, bensì come qualcosa di assolutamente indipendente dalla grazia del battesimo e della cresima.

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica *Vita consecrata*, 25 marzo 1996.

nuova, in un contesto chiamato vita consacrata che la Chiesa riconosce e istituisce. Che fosse questa la *mens* di papa Giovanni Paolo II ne è prova il fatto che durante i lavori di revisione del CIC del 1983 il pontefice accolse le istanze del padre Betti, quest'ultimo manifestò apertamente questa visione teologica accolta in seguito nel codice.¹² Il nuovo codice al canone 573, che descrive la vita consacrata, evita di utilizzare la parola «consacrazione» sostituendola con la più efficiente *dedicantur* (si dedicano).

Quindi «nuovo e speciale» non è da intendersi come un secondo battesimo, come un'ulteriore iniziativa di Dio rispetto a quella del battesimo, ma come una risposta più concreta e radicale all'unico moto di amore di Dio per i fedeli; un itinerario di approfondimento e intensità dei *tria munera*. Ragion per cui la Chiesa può disporre di questa istituzione nei suoi effetti che possono essere reversibili e dispensabili.¹³ Se la consacrazione fosse qualcosa di distinto dalla grazia battesimale e dipendesse dalla stessa volontà di Cristo, come si spiegherebbero i processi di istituzionalizzazione e di riconoscimento che la Chiesa pone in essere sulle persone consacrate e sugli istituti?

Un'illuminazione ulteriore può venire dal confronto con le altre realtà religiose nelle quali sono presenti uomini e donne che dedicano la loro vita liberamente come atto di risposta e di amore e offrono la loro vita anche attraverso la castità e l'obbedienza.¹⁴

In alcuni ambiti della teologia cattolica si evita in ogni modo di parlare di iniziative umane, di moti dell'uomo nei confronti di Dio, così da rendere tutto sacro. Certamente la consacrazione cristiana ha dei tratti differenti rispetto a quelli presenti in altri ambiti religiosi perché la fonte della consacrazione è Cristo, vero uomo e vero Dio. La grazia di

¹² Cf. PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, *Il processo di designazione dei vescovi*, 33.

¹³ Il nodo focale sul quale si interseca questo pensiero è la convinzione che l'unica chiamata alla santità è quella battesimale. Nel consacrato non vi è una risposta a una ulteriore chiamata, il battezzato nella consacrazione mediante professione non aggiunge nulla al battesimo ma lo specifica. Il termine «status» utilizzato nel canone 207 indica una stabilità in una nuova forma di vita e non qualcosa di ontologicamente differente dai battezzati. Secondo Boni il ruolo esercitato dall'uomo risulta centrale e il termine «consacrazione» nell'ambito della professione religiosa risulta improprio perché deve essere riservato a quei sacramenti nei quali l'azione divina produce una trasformazione ontologica; M. ZENERE, *La Consacrazione mediante la professione religiosa nella riflessione giuridica di p. Andrea Boni ofm*, Antonianum, Roma 2019, 194-195.

¹⁴ In proposito è interessante confrontare i contributi di J. VERRENNE, *Il tantrismo. Miti, riti, metafisica*, Edizioni Mediterranee, Roma 2008; I. SHAH, *I sufi. La tradizione spirituale del sufismo*, Edizioni Mediterranee, Roma 2004; diverse altre forme di consacrazione si possono rintracciare nel buddhismo, nell'ebraismo e simili.

Cristo e il dono dello Spirito ricevuti nel battesimo sono il fondamento di questa iniziativa dell'uomo verso Dio.¹⁵

Il problema di identificare ogni cosa a livello ontologico fa perdere la dimensione etica, la risposta libera dell'uomo.¹⁶ Nella tradizione apostolica di Ippolito Romano si afferma: «Non si imponga la mano sulla vergine: è unicamente la sua decisione che la fa vergine».¹⁷

Il fedele che fa esperienza piena dell'amore nel sacramento del battesimo ed è illuminato e spinto dalla grazia dello Spirito ricevuto in esso, decide liberamente di dedicarsi con un nuovo e speciale titolo (inteso come nuova forma di vita) a Dio e di amarlo sopra ogni cosa in una forma riconosciuta e istituzionalizzata dalla Chiesa. La Chiesa riconosce e istituzionalizza questi movimenti umani ritenendoli qualcosa di prezioso per la sua santità e vita. La vita consacrata potrebbe essere descritta come un innesto nel battesimo che produce i frutti più abbondanti e gustosi. Il battesimo già produce effetti di grazia numerosi, ma questo innesto «nuovo e speciale» produce elementi di grazia per la volontà di alcuni di vivere più intimamente, mediante la professione dei consigli evangelici, una vita più strettamente unita a Cristo.

2. Descrizione canonica della vita consacrata

È il canone 573 a delineare quelli che sono i tratti essenziali della vita consacrata attraverso un mirabile mosaico di frammenti tratti dal documento conciliare *Lumen gentium*.¹⁸

¹⁵ Cf. S. GONZALEZ SILVA, «Fondamenti teologici della vita religiosa», in *Lo stato giuridico dei Consacrati. Per la professione dei consigli evangelici*, LEV, Città del Vaticano 1985, 18-20.

¹⁶ Per comprendere bene questo concetto bisognerebbe rifarsi al concetto di gratitudine. La gratitudine è un senso di affettuosa riconoscenza per un beneficio ricevuto e di sincera disponibilità a restituire e contraccambiare. Nel sacramento del battesimo l'uomo riceve tutto l'amore che il Padre ha riversato nel Figlio mediante lo Spirito. All'interno del popolo di Dio alcuni avvertono che vivere da semplici fedeli non corrisponde alla totalità di quanto hanno ricevuto e decidono di dedicarsi sinceramente a Dio e di amarlo sopra ogni cosa come risposta di gratitudine a quello che hanno ricevuto. La consacrazione, dunque, deve essere posta sul piano di un ideale che ogni cristiano può realizzare se riconosce che quello che ha ricevuto è più grande di quello che ogni giorno vive e restituisce a Dio.

¹⁷ IPPOLITO DI ROMA, *La tradizione apostolica*, Paoline, Milano 1995, 73.

¹⁸ Per l'analisi del canone 573 ci si è ispirati alla profonda sapienza di padre Sebastiano Paciolla che è passato da questa vita a quella eterna recentemente. Il suo amore e il suo lavoro instancabile per la vita consacrata resterà un faro luminoso per la Chiesa. Molti elementi sono tratti dalle sue ultime lezioni tenute alle consacrate di vita contemplativa nel gennaio 2021. Questo è un contributo di stima e profonda riconoscenza per uno degli studiosi più eminenti del diritto della vita consacrata.

Il canone è diviso in due paragrafi: nel primo paragrafo si raccolgono quelli che sono gli elementi teologici, mentre nel secondo paragrafo quelli che sono gli elementi giuridici. Chi ha composto materialmente i due canoni ha cercato di creare un ponte tra i due paragrafi inserendo nel paragrafo teologico un elemento giuridico e, allo stesso modo, nel paragrafo giuridico un elemento teologico, probabilmente per non far sembrare i paragrafi separati fra di loro come compartimenti distinti all'interno dello stesso canone. Questo collegamento tra il paragrafo teologico e quello giuridico permette di leggere il tutto in conformità. L'elemento giuridico nel primo paragrafo è espresso nella parola «forma stabile», mentre l'elemento teologico nel paragrafo giuridico è nelle parole «perfezione della carità».

Gli elementi battesimali in questo canone vengono dati come presupposti sottintesi nella parola *fideles*. Sono i fedeli (chierici e laici) che per l'azione dello Spirito scelgono questa forma di vita. Quello che emerge è che nella Chiesa vi sono due varianti per un'unica consacrazione: quella appartenente a tutti i battezzati e una più specifica mediante la professione dei consigli evangelici. La consacrazione mediante i consigli evangelici si distingue da quella comune per la sua forma stabile di vita, mentre i semplici battezzati scelgono come manifestare la propria adesione a Cristo all'interno delle realtà ecclesiali e sono liberi di manifestare la propria fede attraverso differenti attività, movimenti e associazioni. In questo caso, inoltre, la vita consacrata mediante la professione ha un iter, un cammino per poter entrare in essa, così come si esce da essa attraverso un percorso e non liberamente come quando si professa la fede nelle associazioni da semplici battezzati.

Dal punto di vista ecclesiale, il consacrato non è un semplice battezzato che vive la sua consacrazione generale, ma un battezzato che vive la sua consacrazione battesimale in modo specifico mediante la professione dei consigli evangelici, attraverso una forma stabile di vita.

I tratti di questa consacrazione vengono delineati successivamente nel canone quando il legislatore afferma: *novo et peculiari titulo dediti*. Queste parole ben calibrate sottolineano il fatto che il fedele è già consacrato, gli viene offerto un titolo di onore e tutta la grazia battesimale rimarcata in questa ulteriore consacrazione.

Questa nuova e speciale consacrazione ha uno scopo specifico per la Chiesa e non solo. Il canone afferma che questa dedizione totale deve edificare la Chiesa e salvare il mondo (*Ecclesiae aedificationem mundique salutem*). La parola edificazione, tratta dal linguaggio operaio, assume un significato dal sapore spirituale. Oltre al senso di partecipazione come pietra di costruzione dell'edificio spirituale della Chiesa, rappresenta anche un contributo concreto e materiale per rendere oggi possibile la sequela di Dio. La comunità ecclesiale accoglie dunque

questa offerta¹⁹ e diviene partecipe della decisione di dedicarsi totalmente a Dio.²⁰

Il consacrato non è solo chiamato all'edificazione della Chiesa *ad intra* ma partecipa alla salvezza del mondo attraverso la testimonianza concreta di servizio e totale dedizione a Dio. La testimonianza diventa quindi un elemento fondamentale per il bene della Chiesa e la salvezza del mondo. Coloro che mediante la professione dei consigli evangelici si consacrano a Dio hanno nella testimonianza di vita un elemento costitutivo della loro chiamata che, rispetto alla testimonianza che ciascun battezzato è tenuto a dare, deve essere qualificata.²¹

Nel secondo paragrafo vi è un cambio di soggetto con il quale si passa dalla vita consacrata agli istituti di vita consacrata. Il legislatore ha voluto così dimostrare che è possibile identificare questo tipo di consacrazione principalmente, ma non esclusivamente, all'interno degli istituti di vita consacrata. La parola istituto manifesta il senso di stabilità dato da un atto di autorità da parte del legittimo potere della Chiesa. Quando si parla di istituti di vita consacrata ci si riferisce a due categorie: gli istituti religiosi e gli istituti secolari. Gli istituti religiosi nascono e si sviluppano alla fine delle persecuzioni. Giovanni Crisostomo, uno

¹⁹ CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Lumen gentium*, n. 45: «La Chiesa non solo erige con la sua sanzione la professione religiosa alla dignità dello stato canonico, ma con la sua azione liturgica la presenta pure come stato di consacrazione a Dio. La stessa Chiesa infatti, in nome dell'autorità affidatagli da Dio, riceve i voti di quelli che fanno la professione, per loro impetra da Dio gli aiuti e la grazia con la sua preghiera pubblica, li raccomanda a Dio e impartisce loro una benedizione spirituale, associando la loro offerta al sacrificio eucaristico».

²⁰ Questa partecipazione da parte della Chiesa si manifesta in maniera particolare quando la consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici avviene tramite voto pubblico. Il canone 654 afferma che: «Nella professione religiosa i membri assumono con voto pubblico l'obbligo di osservare i tre consigli evangelici, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati nell'istituto con i diritti e i doveri definiti giuridicamente». Seppure il canone faccia esplicito riferimento agli istituti religiosi è chiaro che la realtà fondante di questo pensiero sia valida per tutti gli istituti di vita consacrata.

²¹ Tutti i fedeli cristiani (chierici e laici) sono chiamati a rendere a Cristo e alla Chiesa una testimonianza di vita coerente con la chiamata battesimale ricevuta. I laici rendono la loro testimonianza santificando le realtà temporali, mentre i chierici sono chiamati a rendere una testimonianza veramente cristiana mediante il loro servizio. Nella lettera apostolica di papa Francesco *A tutti i consacrati* nell'Anno della vita consacrata del 2014 il pontefice afferma: «Sì, la vita consacrata non cresce se organizziamo delle belle campagne vocazionali, ma se le giovani e i giovani che ci incontrano si sentono attratti da noi, se ci vedono uomini e donne felici! Ugualmente la sua efficacia apostolica non dipende dall'efficienza e dalla potenza dei suoi mezzi. È la vostra vita che deve parlare, una vita dalla quale traspare la gioia e la bellezza di vivere il Vangelo e di seguire Cristo».

dei padri più eminenti della Chiesa, lodava le attività dei primi monaci riuniti nelle comunità sostenendo: «Dovete vederlo con i vostri occhi».²² Gli istituti secolari invece sono una realtà di recente istituzione: nascono con il pontificato di Pio XII che, con la costituzione apostolica *Provida mater Ecclesiae* del 2 febbraio 1947, riconobbe gli istituti secolari come una nuova forma di consacrazione all'interno della Chiesa. Solo la legittima autorità ha la facoltà di riconoscere un istituto come carisma della e nella Chiesa. Per parlare di istituto non bastano dunque le intuizioni del fondatore che riunisce intorno a sé alcuni fedeli. In questi istituti eretti canonicamente alcuni fedeli scelgono liberamente di professare i consigli evangelici mediante voti o vincoli sacri.²³ Il secondo paragrafo del canone 573 elenca i tre consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza. La castità è comune a tutti gli istituti mentre la povertà e l'obbedienza hanno delle peculiarità stabilite all'interno del diritto proprio. Nelle regole più antiche i consigli evangelici non erano soltanto questi tre; solo a partire dal secondo millennio ci si è focalizzati su questa triade ritenendola come tratto fondamentale del Cristo e della sua sequela.²⁴ Gli elementi giuridici presenti in questo paragrafo devono essere animati dalla perfezione della carità che diventa il coronamento della norma canonica. Come nel primo paragrafo, dove gli elementi teologici incontrano una forma concreta di vita resa stabile dalla competente autorità, nel secondo paragrafo il legislatore ricorda che se gli elementi

²² GIOVANNI CRISOSTOMO, *In Matthaeeum Homiliae* 68,3 (PG 58,629-630): «La loro attività è quella che era di Adamo all'inizio, prima del peccato, quando era rivestito di gloria e conversava liberamente con Dio e abitava quel luogo pieno di grande beatitudine. In che cosa costoro sono inferiori a quello, quando, prima della disobbedienza, fu posto a coltivare il paradiso? Quello non aveva nessuna preoccupazione terrena? Ma nemmeno questi. Parlava con Dio con coscienza pura? Anche questi, anzi hanno una confidenza molto maggiore di quella che aveva lui, quanto maggiore è la grazia, elargita dallo spirito, di cui essi usufruiscono». Per un ulteriore approfondimento sul tema cf. G. MELVILLE, *Le comunità religiose nel Medioevo. Storia e modelli di vita*, Morcelliana, Brescia 2020, 7-28.

²³ Non si può scegliere di professare liberamente i consigli evangelici mediante voti o vincoli, ogni forma specifica ha le sue caratteristiche; gli istituti religiosi professano i tre consigli evangelici con voti pubblici. Gli istituti secolari professano ugualmente i consigli o con voti non pubblici o con altri vincoli sacri non equiparati a tali voti e non professano la vita comune canonica. Le società di vita apostolica hanno la vita comune e praticano i consigli, ma il vincolo riguarda l'incorporazione per un fine apostolico; per maggiori approfondimenti sul tema cf. A. GUTIERREZ, «Lo stato della vita consacrata nella Chiesa. Valori permanenti e innovazioni», in *Lo stato giuridico dei Consacrati*, 42-45.

²⁴ Nella regola di san Benedetto appaiono altri consigli evangelici come l'obbedienza, la conversione dei costumi e la stabilità. Nella conversione dei costumi appare la castità, la povertà, la pazienza e l'umiltà di Cristo.

istituzionalizzati non incontrano la perfezione della carità rimangono sterili e privi di contenuto.

3. Dalla vita consacrata alla vita dedicata

Nel canone 573, come osservato in precedenza, vi è una descrizione giuridica e teologica della vita consacrata. Un elemento importante, che è necessario sottolineare, è la concentrazione all'interno dello stesso canone di diversi substrati. Il canone parla della persona e dello stato di chi professa i consigli evangelici, usando in maniera inusuale due termini. In genere si utilizza il vocabolo «consacrato» sia per indicare la persona sia gli appartenenti a questo stato (consacrato-vita consacrata). Nella descrizione del canone 573, invece, si utilizza il termine «vita consacrata» per le persone, mentre quando si parla dello stato delle persone si menziona il termine «dedicazione» (*Deo summe dilecto totaliter dedicantur*). La costituzione dogmatica *Lumen gentium*, a cui è ispirato il canone, non ricorre al termine *dedicantur* piuttosto al termine *mancipatur* (*totaliter mancipatur/se totaliter mancipant*).

Sembra che il legislatore abbia volontariamente utilizzato al posto del lemma «consacrare» (o consacrarsi) i termini «dedicare» ed «emancipazione di sé», quasi a voler ricordare che la professione dei consigli evangelici non è distinta da quella battesimale ma ne è una sua specificazione. Sul termine «dedicazione» è indispensabile fare uno studio approfondito perché da questo sarà possibile comprendere la specificazione battesimale che i consacrati realizzano mediante la professione dei consigli evangelici. Già nel mondo pagano appaiono diverse forme di dedizione da parte degli uomini alla divinità. Nell'antica Roma, ad esempio, vi erano forme materiali e umane di dedizione: dopo la costruzione di un tempio vi era una sorta di rito di dedizione alla divinità; questo luogo veniva sottratto all'uso profano e ogni anno veniva ricordata la dedizione con una festa. Una volta dedicato alla divinità, il tempio era inviolabile e assumeva una sorta di sacralità.²⁵ Vi erano anche delle donne rivolte al servizio divino, tra cui le vestali, incaricate di mantenere viva la fiamma alla divinità. Nel culto ebraico vi era ugualmente uno speciale rito di memoria della dedizione del tempio. In questo caso è fondamentale considerare che il termine «dedicazione» viene utilizzato come un sottrarre qualcosa o qualcuno dall'uso profano per dedicarlo alla divinità. Nel cristianesimo il termine «dedicazione»

²⁵ Nella storiografia romana abbiamo diverse fonti che narrano della dedizione dei templi alla divinità e il valore fondamentale che questa assumeva; cf. M. SORDI, *Scritti di storia romana*, Vita e Pensiero, Milano 2002, 120-125.

conserva la stessa radice di offerta cultuale, ma con un significato nuovo in virtù della rivelazione operata dall'incarnazione dell'offerta sulla croce di Cristo.

Nel codice, al canone 1205, si afferma che sono luoghi sacri quelli che vengono destinati al culto mediante la dedicazione o benedizione. Una volta dedicati, questi luoghi sono destinati permanentemente al culto e divengono spazi dove l'uomo e Dio vogliono incontrarsi.²⁶ Nella preghiera di dedicazione dell'altare si evidenzia come questo diventi un luogo di intima unione con il Padre. Dopo aver analizzato la natura del termine «dedicazione» si ravvisa che il termine «vita consacrata-consacrato» non è adatto né per indicare le persone né lo stato della persona che si emancipa totalmente per Dio. Il termine «consacrato» dovrebbe essere *plene iure* di tutti i battezzati. L'analisi del tema della dedicazione suggerisce che le persone e lo stato di chi professa i consigli evangelici dovrebbero essere definiti «il/la dedicato/a» e «vita dedicata». Questo termine esprimerebbe al massimo il significato delle persone e dello stato di chi professa i consigli evangelici.

Nelle liturgie di dedicazione abbiamo due effetti: il primo, che è quello principale, è la sottrazione dall'uso profano e la completa disposizione dell'oggetto a Dio; il secondo, che è conseguenza del primo, è quello in cui l'oggetto diviene un luogo di incontro tra Dio e l'uomo.²⁷ Colui che si dedica al Signore mediante la professione dei consigli evangelici è sottratto al mondo per Dio e diviene segno luminoso della presenza di Dio per l'oggi e il futuro. Questa linea di pensiero in riferimento alla vita dedicata è presente anche nel magistero di papa Francesco. Basterebbe analizzare i discorsi e le omelie tenuti ai superiori maggiori e ai consacrati nelle varie giornate ad essi dedicati.

Conclusioni

La descrizione della «vita consacrata» proposta dal codice del 1983 non è altro che un mosaico del documento conciliare *Lumen gentium*.

²⁶ Cf. BENEDETTO XVI, omelia *Sono lieto: Insegnamenti di Benedetto XVI*, 2: 2006, LEV, Città del Vaticano 2007, 795-798.

²⁷ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Benedizione degli oli e dedicazione della Chiesa e dell'altare*, LEV, Città del Vaticano 1980, 107: «E ora ti preghiamo umilmente, Signore, avvolgi della tua santità questo altare eretto nella casa della tua Chiesa, perché sia dedicato a te per sempre come ara del sacrificio di Cristo e mensa del suo convito, che redime e nutre il suo popolo [...]. Sia luogo di intima unione con te, o Padre, nella gioia e nella pace, perché quanti si nutrono del corpo e sangue del tuo Figlio, animati dallo Spirito Santo, crescano nel tuo amore».

Come si è visto, solo i fedeli battezzati hanno il «diritto esclusivo» di essere chiamati consacrati, non dovrebbe esistere altro stato nella Chiesa che può arrogarsi questo titolo. La nomenclatura che meglio potrebbe specificare lo stato di coloro che professano i consigli evangelici è il termine «dedicazione» che esprime nel migliore dei modi il senso di questa totale emancipazione. Coloro che mediante la professione dei consigli evangelici si dedicano totalmente a Dio divengono un ponte, un luogo di incontro tra il cielo e la terra. Come un innesto rende nuovo e speciale il frutto di una pianta, così la vita dedicata innestata nel battesimo specifica e amplifica l'unica chiamata alla santità. La vita consacrata nella Chiesa può essere definita pertanto come terza radice di disuguaglianza rispetto alle due che sussistono per diritto divino, chierici e laici. Questa terza radice, pur non appartenendo alla struttura giuridica, è uno stato a tutti gli effetti che esiste per volontà della Chiesa dalla quale viene riconosciuta e tutelata in quanto espressione di vita e santità.



L'obiettivo del presente elaborato è quello di collocare la vita consacrata all'interno della legislazione canonica. Il codice del 1983, definito da Giovanni Paolo II l'ultimo documento del concilio Vaticano II, ha sintetizzato attraverso il metodo giuridico la scelta di alcuni fedeli di Cristo di vivere professando i consigli evangelici. La consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici non è altro che una specificazione dell'unica consacrazione che è quella battesimale. L'elaborato cercherà di sottolineare la centralità del sacramento del battesimo dal quale scaturisce questa forma speciale di vita.



Being freed from earthly cares for the love of God are words found in Lumen gentium (n. 44) addressed to all those who have dedicated themselves to God through the profession of the Evangelical Counsels. The same words can be found in Canon 573 of the 1983 CIC but with an essential and different emphasis. While Lumen gentium speaks of religious being total freed for the love of God through the vows, the CIC speaks of religious as professing or dedicating themselves to God by their vows. Probably the council was influenced by st. Thomas when it used the verb in the passive voice. The profession of the Evangelical Counsels thus results in a dedication of self to God that has definite effects in both the spiritual and juridical spheres. A professed religious is not only a baptized person but is a baptized person who lives out his or her baptismal consecration in a very specific manner through the Evangelical Counsels. In this paper, an attempt will be made to identify and then discuss the specific and essential elements of consecrated life as described in canonical legislation for those who serve the Church through the profession of the Evangelical Counsels.

VITA CONSACRATA – DEDICAZIONE – BATTESIMO – VITA DEDICATA
– EMANCIPAZIONE